

Cassazione penale sez. I, 13/03/2019, (ud. 13/03/2019, dep. 02/07/2019), n.28826

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza depositata in data 26.6.2018 il Tribunale di Reggio Calabria, quale giudice ai sensi dell'art. 324 c.p.p., ha confermato l'ordinanza, pronunciata in data 10.8.2018, con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria aveva disposto il sequestro preventivo di una pistola nei confronti di C.S., indagato per il reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 20 bis.

2. Il giudice per le indagini preliminari aveva rilevato che, nel corso di perquisizione domiciliare presso l'abitazione di C.S., era stata rinvenuta, all'interno di un cassetto, non chiuso a chiave, di una scrivania situata nello studio del C., una pistola, munita di caricatore.

E' stato ritenuto che la modalità di custodia, priva di alcuna cautela, non potesse essere ritenuta diligente, con conseguente integrazione della fattispecie di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 20, titolo di reato che comporta confisca obbligatoria del corpo di reato e dunque consente il sequestro preventivo.

3. Proposta richiesta di riesame, l'ordinanza impugnata ha condiviso la qualificazione giuridica del fatto, rilevando che la custodia in un cassetto aperto di una scrivania non poteva essere considerata una modalità diligente.

4. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di C.S., denunciando violazione di legge in ordine alla sussistenza della fattispecie ascritta, sul rilievo che la pistola era stata custodita nella scrivania ad esclusivo uso dell'indagato, e risultando l'immobile dotato di sistema di allarme.

5. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso propone motivo infondato e va perciò respinto.

La questione posta dal ricorso riguarda la qualificazione giuridica del fatto; in particolare, viene in rilievo se la custodia di un arma da sparo in un cassetto aperto integra o meno la fattispecie di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 20.

La giurisprudenza ha chiarito che la fattispecie in esame è funzionale a prevenire la commissione di più gravi reati contro la sicurezza pubblica, ponendo a tutti i possessori delle armi il dovere generalizzato di diligenza di impedire a chiunque di impossessarsene, e dunque il dovere di esercitare sulle armi detenute una diligente custodia (Sez. 1, 15/11/2013, Torrìs, Rv. 258261).

Inoltre, si è affermato che l'obbligo di diligenza nella custodia delle armi, quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi, deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit (Sez. 1, 21/01/2000, Romeo, Rv. 215211; Sez. 1, 13/12/2012, Arconte, Rv. 254703; Sez. 1, 11/02/2013, Quaranta, Rv. 255682).

La legislazione specifica pone a carico di chi esercita professionalmente attività in materia di armi un obbligo di assicurare "efficienti difese antifurto" secondo le modalità prescritte dall'autorità di pubblica sicurezza, mentre chiunque altro detenga armi è tenuto ad assicurarne la custodia "con ogni diligenza". L'inosservanza dei menzionati obblighi è sanzionata dalla fattispecie di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 20, comma 2.

Nel caso in cui il luogo, ove sono detenute le armi, sia frequentato da minori, persone incapaci, tossicodipendenti, persone "impedite nel maneggio", il detentore è tenuto a predisporre cautele specificamente finalizzate a impedirne l'impossessamento agevole da parte di una persona rientrante nelle menzionate categorie (L. n. 110 del 1975, art. 20-bis, comma 2).

Dunque, viene posto a carico dei detentori di armi un onere di custodia caratterizzato da crescente diligenza, a seconda se la detenzione avvenga in luogo ordinario, ovvero in luogo ove sono presenti soggetti rientranti in categorie ritenute "a rischio", ovvero, infine, se la detenzione di armi rientri nell'ambito di una attività professionale.

Anche nella situazione così detta ordinaria, che è quella ritenuta nel presente procedimento, peraltro si deve considerare che il concetto di custodia implica, secondo il significato del termine,

una particolare cura nella detenzione di un bene, attuata con modalità tali da realizzarne anche una costante sorveglianza.

La norma, poi, qualifica la condotta imposta (la custodia) richiedendo che venga attuata "con ogni diligenza": si tratta di precisazione che esprime la volontà del legislatore che sulle armi detenute la sorveglianza, evidentemente anche per il tramite di dispositivi reali, sia costante ed effettiva.

Non v'è dubbio quindi che la detenzione di un'arma, con caricatore inserito, all'interno di un cassetto non chiuso a chiave non corrisponda ad una custodia effettiva, dato che l'arma, pur detenuta in luogo riservato, era accessibile: l'indagato ha ommesso di assicurare l'arma con la chiusura a chiave del cassetto, dispositivo di sicurezza che costituisce accessorio comune nella tipologia di mobile utilizzato dall'indagato.

Nel caso in esame, dunque, l'indagato ha attuato una detenzione riservata dell'arma, ma non ha assicurato una custodia della stessa costante ed effettiva. Il motivo di ricorso risulta dunque infondato.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2019